REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **MILANO** SEZIONE **43**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	**VERNIERO**	**LUIGI**	**Presidente**
☐	**ASTEGIANO**	**GIANCARLO**	**Relatore**
☐	**UPPI**	**UGO**	**Giudice**
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 8458/12
  depositato il 07/08/2012

- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° ASSENTE
  ISCR IPOT
  contro: AGENTE DI RISCOSSIONE MILANO EQUITALIA NORD S.P.A.
  difeso da:

proposto dal ricorrente:

difeso da:
VILLA DR. EMILIANO ROSSI DR. MARISA
VIA G. MAYR,10 20122 MILANO MI

SEZIONE

N° 43

REG.GENERALE

N° 8458/12

UDIENZA DEL

29/09/2014 ore 15:00

SENTENZA

N° 10067/43/14

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

19/11/2014

Il Segretario

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E RICHIESTE DELLE PARTI

Con ricorso depositato in data 7 agosto 2012, ha impugnato l'iscrizione ipotecaria, repertorio n. , registro generale n. e registro particolare n. e le "*Cartelle di pagamento ad essa sottostanti nella stessa non meglio identificate*".

Il ricorrente ha affermato di aver appreso casualmente dell'iscrizione di ipoteca legale per l'importo di euro , effettuata da Equitalia Nord S.p.A. nel 2003 sull'immobile di sua proprietà sito in , via , n. Ha dedotto di non aver mai avuto notizia dell'iscrizione ipotecaria, di non aver mai ricevuto notifica delle cartelle esattoriali sottostanti e che la stessa Equitalia Nord S.p.A., appositamente interpellata, aveva dichiarato trattarsi, presumibilmente, di cartelle riferite a tributi iscritti a ruolo negli anni ottanta o novanta.

Ha eccepito, quindi, in via pregiudiziale la mancata notifica da parte dell'Agente della riscossione della "Comunicazione dell'eseguita iscrizione ipotecaria" e la giuridica inesistenza della notificazione e, conseguentemente, della stessa comunicazione, da intendersi come atto recettizio e, in via ulteriormente pregiudiziale ed assorbente la "*radicale nullità e illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per mancanza di un titolo giustificativo della stessa*". Ha eccepito, inoltre, la nullità dell'atto di iscrizione ipotecaria in quanto effettuato in violazione del combinato disposto degli artt. 50 e 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Nel merito ha eccepito la decadenza dal potere di riscossione riferito a ruoli emessi negli anni ottanta e novanta, in conseguenza del verificarsi del termine decadenziale e, comunque, l'intervenuta prescrizione sia dei crediti tributari sottostanti all'iscrizione ipotecaria che degli interessi che sarebbero maturati sulle singole cartelle. In via subordinata, ha dedotto l'illegittimità e prescrizione delle sanzioni irrogate con le cartelle sottostanti all'iscrizione ipotecaria.

Ha chiesto, quindi, di accogliere le conclusioni riferite ai motivi di ricorso indicati sopra.

Equitalia Nord S.p.A. si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 17 aprile 2013, rilevando, in via preliminare, la carenza di giurisdizione della Commissione tributaria in relazione alle cartelle portanti pretese di natura non tributaria. Ha eccepito, inoltre, la carenza di legittimazione passiva in relazione agli atti impositivi che avevano costituito il presupposto per l'emissione delle cartelle, rilevando la necessità, a pena di inammissibilità, di integrazione del contraddittorio nei confronti dei predetti Enti. Ha rilevato, altresì l'inammissibilità del ricorso per tardività, adducendo che tutte le cartelle esattoriali sarebbero state regolarmente notificate. Ha prodotto alcuni estratti di ruolo e copie di cartoline attestanti la notifica di atti al

Ha concluso chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione della carenza di giurisdizione della Commissione tributaria e, in via subordinata, la carenza di

legittimazione passiva di Equitalia Nord S.p.A., e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Il ricorrente ha depositato una memoria, datata 5 agosto 2014, con la quale ha rilevato che in sede di costituzione in giudizio Equitalia Nord S.p.A. non aveva prodotto in giudizio le cartelle di pagamento in relazione alle quali aveva proceduto all'iscrizione ipotecaria. Ha asserito che il giudice tributario aveva giurisdizione, anche in relazione alla nullità dell'ipoteca effettuata per un importo eccedente il doppio del valore per il quale era stata azionata l'iscrizione. Ha contesato, inoltre, le altre eccezioni formulate dalla convenuta.

All'udienza del 29 settembre 2014, il ricorso è stato deciso come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente, affermando di aver appreso casualmente dell'iscrizione di ipoteca legale per l'importo di euro , effettuata da Equitalia Nord S.p.A. nel 2003 sull'immobile di sua proprietà sito in Milano, via , n. , ha impugnato l'iscrizione ipotecaria in questione, adducendo la mancata notifica da parte dell'Agente della riscossione della "*Comunicazione dell'eseguita iscrizione ipotecaria*" e la giuridica inesistenza della notificazione e, conseguentemente, della stessa comunicazione, da intendersi come atto recettizio e la "*radicale nullità e illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per mancanza di un titolo giustificativo della stessa*", non avendo ricevuto mai la notifica di cartelle di pagamento.

Equitalia Nord S.p.A. ha eccepito carenza di giurisdizione, carenza di legittimazione passiva e infondatezza del ricorso poiché le cartelle sarebbero state regolarmente notificate.

2. L'esame dei motivi di ricorso e delle eccezioni della convenuta presuppone l'esatta individuazione dei documenti che sono stati prodotto in giudizio da Equitalia Nord S.p.A.

Alla memoria di costituzione depositata in data 17 aprile 2013, la società di riscossione ha prodotto "*1 -9) Copia di estratti di ruolo relativi alle cartelle sub iudice e sub.) copia relate di notifica*" e "*11 copia istanza di iscrizione ipotecaria*".

Equitalia Nord S.p.A. non ha prodotto copia delle cartelle di pagamento, ma solo altri documenti – gli estratti di ruolo – e copia di alcune cartoline che rappresentano la prova parziale dell'avvenuta notifica di un qualche atto, non esattamente individuato ed individuabile nel contenuto.

3. L'eccezione di carenza di giurisdizione proposta dalla società di riscossione non può trovare accoglimento poiché la mancata produzione delle cartelle di pagamento non rende possibile l'individuazione e la determinazione del loro contenuto e, quindi, l'eventuale carenza di giurisdizione del giudice tributario.

4. Il ricorrente ha contestato unicamente l'iscrizione ipotecria e la asserita mancata notifica delle cartelle di pagamento e, quindi, la legittimazione passiva spetta ad Equitalia Nord S.p.A.

5. Il ricorrente ha affermato di aver appreso casualmente dell'iscrizione di ipoteca legale per l'importo di euro effettuata da Equitalia Nord S.p.A. nel 2003 su un immobile di sua proprietà, senza che la società di riscossione avesse provveduto, in precedenza a notificare la "Comunicazione dell'eseguita iscrizione ipotecaria".

Equitalia Nord S.p.A. non ha prodotto alcun documento attestante l'avvenuta comunicazione dell'iscrizione ipotecaria, né alcun preavviso riferito all'intenzione di procedere all'iscrizione.

Componendo un contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite della Cassazione hanno rilevato che "*Anche nel regime antecedente l'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art. 77, d.P.R., introdotto con d.l. n. 70 del 2011, l'amministrazione prima di iscrivere ipoteca ai sensi dell'art. 77, d.P.R. n. 602 del 1973, deve comunicare al contribuente che procederà alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest'ultimo un termine - che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in trenta giorni - perchè egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto. L'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell'obbligo che incombe all'amministrazione di attivare il <contraddittorio endoprocedimentale>, mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo. Tuttavia in ragione della natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione eseguita in violazione del predetto obbligo conserva la propria efficacia fino a quando il giudice non ne abbia ordinato la cancellazione, accertandone l'illegittimità*" (Cass. civ., sez. un., 18 settembre 2014, n. 19667).

Il principio di diritto enunciato sopra è applicabile al caso di specie nel quale è documentato che è stata iscritta ipoteca legale senza che sia stato notificato specifico preventivo avviso al contribuente. Infatti, nonostante la contestazione, Equitalia Nord S.p.A. non ha prodotto alcunchè in proposito.

Peraltro, alla contestazione del contribuente din non aver mai ricevuto neppure la notifica delle cartelle di pagamento in relazione alle quali è stata iscritta ipoteca, Equitalia Nord S.p.A. ha prodotto estratti di ruolo e copia di avvisi di ricevimento di atti, senza produrre la copia completa delle cartelle e della relativa notifica.

La mancata produzione di cartelle notificate, impedisce ogni decisione in merito all'esistenza delle stesse, alla ritualità della notifica ed alla decadenza o prescrizione di eventuali diritti e, pertanto, l'unica pronuncia possibile in questa sede consiste nell'annullamento, per le ragioni esposte sopra, dell'iscrizione ipotecaria sui beni di proprietà di , effettuata presso l'Ufficio del Territorio di Milano repertorio n. , registro generale n. e registro particolare n.

Alla soccombenza consegue la condanna al pagamento delle spese di lite nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Condanna Equitalia Nord S.p.A. alle spese di giudizio che liquida in euro 500,00.
Così deciso in Milano il 29 febbraio 2014.

Il Relatore

Il Presidente